

**DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015  
472/2015/R/IDR**

**APPROVAZIONE, AI FINI DEI CONGUAGLI, DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE  
RELATIVE A SPECIFICHE ANNUALITÀ DEL PRIMO PERIODO REGOLATORIO, PROPOSTE  
PER TALUNE GESTIONI DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I  
SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 ottobre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;

- il documento per la consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2012, 204/2012/R/IDR recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 12 luglio 2012, 290/2012/R/IDR, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 99/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione dell’Autorità 643/2013/R/IDR, delle tariffe e dei correlati Piani economico-finanziari proposti dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito: deliberazione 99/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 433/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (di seguito: deliberazione 433/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 153/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore Montagna 2000 S.p.a.”;
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);

- i dati, gli atti e le comunicazioni trasmesse, da ultimo in data 29 settembre 2015, dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito ATERSIR) ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito in data 22 maggio 2014 e, da ultimo, in data 31 luglio 2014, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR - preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 99/2014/R/IDR, l'Autorità ha provveduto ad approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, i valori del moltiplicatore 9 proposti da ATERSIR per le gestioni *Iren S.p.A.* (con riferimento al sub ambito di Parma e di Reggio Emilia), *Emiliambiente S.p.A.*, *Azienda Servizi*

*Toano S.r.l., AIMAG S.p.A., Sorgeacqua S.r.l. e CADF S.p.A., Hera S.p.A.* (con riferimento ai sub ambiti di Ferrara, Ravenna e Rimini, e, limitatamente all'annualità 2013, per i sub ambiti di Modena e Forlì-Cesena), rilevando al contempo che limitatamente all'annualità 2012, per i gestori *Hera S.p.A. Modena* ed *Hera S.p.A. Forlì-Cesena*, sia necessario completare, nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione delle tariffe, gli approfondimenti previsti dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR tramite ulteriori attività istruttorie relative agli aspetti citati da detta norma, con particolare riferimento alla verifica dei dati forniti e dell'efficienza dei sistemi di misura" e che "per gli altri gestori [*Hera S.p.A. Bologna* e *Iren S.p.A. Piacenza*] sia necessario effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, finalizzati a verificare la coerenza tra i relativi valori del moltiplicatore  $\rho$  proposti da ATERSIR [per gli anni 2012 e 2013] e i piani economico-finanziari approvati dal medesimo Ente d'Ambito, completando altresì, ove ne ricorrano i presupposti, gli approfondimenti previsti dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR";

- per le gestioni *Hera S.p.A. Bologna, Iren S.p.A. Piacenza, Hera S.p.A. Modena* e *Hera S.p.A. Forlì-Cesena*, i piani economico-finanziari approvati dall'Ente d'Ambito evidenziavano, infatti, per le annualità richiamate al precedente alinea, una variazione tariffaria superiore al limite di prezzo previsto dal citato comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 433/2014/R/IDR, l'Autorità, in sede di approvazione - per tutte le menzionate gestioni - degli specifici schemi regolatori recanti i valori del moltiplicatore tariffario per gli anni 2014 e 2015, ha riscontrato che "per quanto attiene i conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, limitatamente ai gestori *HERA S.p.A.* (con riferimento al sub ambito di Bologna, per entrambe le annualità, e ai bacini di Modena e Forlì Cesena, per il solo 2012) e *IREN S.p.A.* (con riferimento al sub ambito di Piacenza, per il biennio in questione), detti conguagli - ancorché riferiti a moltiplicatori non ancora approvati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6.5 della deliberazione 585/2012/R/IDR - sono stati determinati dall'Ente d'Ambito nel rispetto del richiamato limite di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR";
- per quanto concerne le citate gestioni, ai fini dell'approvazione dei valori del moltiplicatore tariffario relativi agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e i documenti - come da ultimo integrati in data 29 settembre 2015 - inviati dal medesimo Ente d'Ambito ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;
- in particolare, in data 10 agosto 2015 (Prot. Autorità n. 23932), ATERSIR ha comunicato la decisione del gestore *Hera S.p.A.* di "rinuncia[re] agli ulteriori ricavi tariffari extra cap per le annualità 2012-2013", con particolare riferimento al sub ambito di Bologna (per entrambe le annualità), e ai bacini di Modena e Forlì Cesena (per il solo 2012), pur non pregiudicando la sostenibilità del piano economico-finanziario;
- analogamente, in data 29 settembre 2015 (Prot. Autorità n. 28117), il medesimo Ente d'Ambito ha trasmesso la comunicazione ricevuta dal gestore *IREN S.p.A.* recante la rinuncia all'incremento tariffario eccedente il limite previsto dalla

vigente regolazione, con riferimento al sub ambito di Piacenza, per gli anni 2012 e 2013;

- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

#### **RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati e degli atti inviati e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori, per le gestioni di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 6.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2012 e 2012, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e dalla deliberazione 73/2013/R/IDR;
- sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico MTI, i valori del moltiplicatore tariffario risultanti dalle rinunce proposte dall'Ente d'Ambito - con il consenso dei medesimi gestori - al fine di contenere il moltiplicatore tariffario entro il previsto limite di prezzo, e in particolare i valori del moltiplicatore  $\vartheta$  indicati nell'Allegato A, relativi agli anni 2012 e 2013, per i gestori *Hera S.p.A. Bologna* e *Iren S.p.A. Piacenza*, e alla sola annualità 2012 per *Hera S.p.A. Modena* e *Hera S.p.A. Cesena-Forlì*;
- per le richiamate gestioni sia, pertanto, necessario confermare la valorizzazione delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, che era stata già riconosciuta con deliberazione 433/2014/R/IDR nelle more del completamento delle necessarie verifiche istruttorie sulle predisposizione tariffarie proposte con riferimento alle annualità di cui al precedente alinea;
- nelle more della definizione dei contenziosi di cui alla deliberazione 203/2014/C/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte

dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29, dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore  $\rho$  riportati nell'Allegato A, proposti da ATERSIR per *HERA S.p.A.* (con riferimento al sub ambito di Bologna, per le annualità 2012 e 2013, e ai bacini di Modena e Forlì Cesena, per il solo 2012) e *IREN S.p.A.* (con riferimento al sub ambito di Piacenza, per gli anni 2012 e 2013);
2. di confermare, per le richiamate gestioni, la valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico MTI, già riconosciuta con deliberazione 433/2014/R/IDR con riferimento alle citate annualità;
3. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*